
IL PRESIDENTE

Napoli, 27 febbraio 2007

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

VIII Commissione Consiliare per l'esame.

Il provvedimento in oggetto alla

A S S E G N A

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

IL PRESIDENTE

Depositato il 23 gennaio 2007

Ad iniziativa della Giunta regionale - Assessore Andrea Cozzolino.

(Reg. Gen. n. 228)

Oggetto: Regolamento di attuazione della l.r. 20 giugno 2006, n. 13 concernente "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni. (Delib. G.R. n. 22 del 19 gennaio 2007)

S E D E

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Ai Consiglieri Regionali

Al Presidente della VIII Commissione
Consiliare Permanente

N A P O L I

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81

Prot. n.593/Gen.

Consiglio Regionale della Campania



Reg. Gen. n. 228


**Ad iniziativa della Giunta regionale
Assessore Andrea Cozzolino**

**Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 concernente
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati
e tutela degli ecosistemi tartufigeni":**

REGOLAMENTO

VIII LEGISLATURA

Consiglio Regionale della Campania





Estremi elettronici del documento:
 Documento Primario : 1682860FB5C1CA8F9E9AE1F3EC72798704ED191F
 Allegato nr. 1 : BCBBE9713FFFF18A7FF6C6263C3A5F15243D752D6
 Allegato nr. 2 : F8C94A83FB75FA1B1D5F4DB07EF9402F9CD721D4
 Allegato nr. 3 : 97C8D30350106CC1BDD0A941F7C646A74C46C202
 Frontespizio Allegato : 16E798594AF2F33B7A5F5FB2BA9FFC463FBB68AC

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:
 Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Approvazione dello schema di regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 giugno 2006, n.13 concernente "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei Tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni" (Con allegati) - (PROPOSTA AL CONSIGLIO).

Oggetto:

N°	22	Del	19/01/2007	A.G.C.	11	Settore	5	Servizio	1
----	----	-----	------------	--------	----	---------	---	----------	---

A.G.C. II Sviluppo Attività Settore Primario

Area Generale di Coordinamento:

Delibera di Giunta

Giunta Regionale della Campania



ATTIVITA' LEG.VA
 REG. GEN. N. 228

PROT. 523
 23 GEN. 2007
 CONSIGLIO REGIONALE
 DELLA CAMPANIA

Oggetto :
 Approvazione dello schema di regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 giugno 2006,
 n. 13 concernente " Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei Tartufi freschi o
 conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni" (Con allegati) - (PROPOSTA AL CONSIGLIO).

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

ATTIVITA' LEGNA

SEDUTA DEL

19/01/2007

REG. GEN. N. 228

PROCESSO VERBALE

Area	11
Settore	5,1



Assessore
 Assessore Cozzolino Andrea

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE	PRESIDENTE
3)	Assessore	Andrea	ABBAMONTE	
4)	"	Teresa	ARMATO	
5)	"	Emilio	CASCETTA	
6)	"	Andrea	COZZOLINO	
7)	"	Gabriella	CUNDARI	ASSENTE
8)	"	Rosa	D'AMELIO	
9)	"	Vincenzo	DE LUCA	
10)	"	Marco	DI LELLO	ASSENTE
11)	"	Corrado	GABRIELE	
12)	"	Angelo	MONTEMARANO	ASSENTE
13)	"	Luigi	NOCERA	
	Segretario	Maria	DELLA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Dirigenti del Settore Foreste, Caccia e Pesca e del Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (Se.S.I.R.C.A.)

PREMESSO che il 17 maggio il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la Legge Regionale recante ad oggetto "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni", promulgata dal Presidente della Giunta Regionale in data 20 giugno 2006 al n. 13 e successivamente pubblicata sul B.U.R.C. n. 29 del 3 luglio 2006;

CONSIDERATO che:

- il comma 3. dell'art. 2 della su citata legge prevede che la Regione debba emanare apposito Regolamento per stabilire le modalità attuative dei contenuti della legge stessa;
- il competente Assessorato all'Agricoltura e attività produttive, attraverso i Settori Foreste, Caccia e Pesca e Se.S.I.R.C.A., ha provveduto ad elaborare una proposta di detto Regolamento, ivi compresi la delimitazione degli ambiti geografici di raccolta dei tartufi (ex art. 5 LR 13/06) ed il modello tipo di tesserino di autorizzazione alla raccolta (ex art. 9);

VISTO lo schema di Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 giugno 2006 n. 13 ad oggetto "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni", allegato al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, dover procedere all'approvazione del Regolamento sopra citato al fine di poter dare attuazione ai contenuti della norma in oggetto;

VISTO il parere del Capo Ufficio Legislativo del Presidente, espresso con nota n. 3298/UDCP/GAB/UL del 27.12.06;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

➤ di approvare lo schema di Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 giugno 2006 n. 13 recante ad oggetto "L.R. 20 giugno 2006 n. 13 - Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni" (Allegato A), in uno con il modello tipo di tesserino di autorizzazione alla raccolta (Allegato B) e con il previsto parere del Capo Ufficio Legislativo del Presidente (Allegato C), allegati al presente atto, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

➤ di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale e ai Settori Foreste Caccia e Pesca, Se.S.I.R.C.A. e B.U.R.C. per quanto di loro rispettiva competenza.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA



SERVIZIO	1	SETTORE	S,1	AREA	11	del	19/01/2007	DELIBERAZIONE n°	22
----------	---	---------	-----	------	----	-----	------------	------------------	----

OGGETTO :

Approvazione dello schema di regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 giugno 2006, n.13 concernente " Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei Tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigenti" (Con allegati) - (PROPOSTA AL CONSIGLIO).


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE 1		<i>Assessore Cozzolino Andrea</i>
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Grassi Gennaro</i> <i>Dr. Bianco Michele</i>
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Falesi Antonio</i>

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE	COGNOME	FIRMA	DATA ADOZIONE	19/01/2007	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	19/01/2007
----------------------------	---------	-------	---------------	------------	----------------------------------	------------

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:
1.2 : Stampa documentazione ed informazione ed informazione e Bollettino Ufficiale
1.3 : Rapporti e collegamenti con il Consiglio Regionale
11 : A.G.C. II Sviluppo Attività Settore Primario
11.1 : Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura
11.5 : Foreste, caccia e pesca

Dichiarazione di conformità della copia cartacea.

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma

- certificazione di micorrizzazione delle piante utilizzate per l'incremento all'articolo 3;
- piano colturale di miglioramento e conservazione della tartufaiata di cui confluanti;
- da qualificare come tartufaiate controllate, dei soprassuoli e delle aree
- relazione tecnica che descrive le caratteristiche agronomiche dei terreni d'intervento;
- copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle viene richiesto il riconoscimento;
- planimetria particellare che individua con esattezza l'area per la quale legittimazione alla conduzione del terreno;
- documentazione comprovante il titolo di proprietà od altro diritto di

a) per le tartufaiate controllate:

- contenente la seguente documentazione:
1. Le tartufaiate controllate e coltivate, di cui all'articolo 3 della legge regionale, sono soggette a riconoscimento, ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, secondo le procedure definite dal presente regolamento. Il riconoscimento della tartufaiata consente il diritto di raccolta riservata dei tartufi ivi presenti.
 2. I soggetti che ne hanno titolo, interessati al riconoscimento delle tartufaiate, presentano istanza alla Provincia competente per territorio. Il richiedente, oltre ad indicare le proprie generalità, allega all'istanza un apposito progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

Art. 2

Criteri e indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento, da parte delle Province di competenza, delle tartufaiate controllate e coltivate

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di attuazione della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, di seguito denominata legge regionale.

Finalità ed oggetto del Regolamento

Art. 1

Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 13, recante ad oggetto "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni".

REGIONE CAMPANIA
 Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive
AGC Sviluppo Attività Settore Primario
 Settore Foreste, Caccia e Pesca
 Se.S.I.R.C.A.



boschivo;

- impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

b) per le tartufate coltivate:

- documentazione comprovante il titolo di proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione del terreno;
- planimetria particellare che individua con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento ed altri elaborati grafici relativi alla tartufata da realizzare;
- copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;
- relazione tecnica conforme ai criteri ed alle prescrizioni di cui all'articolo 4;
- piano colturale di coltivazione della tartufata di cui all'articolo 4;
- certificazione di micorrizzazione delle piante utilizzate per l'impianto della tartufata;
- dichiarazione dalla quale risulta se ha beneficiato di aiuti, a qualsiasi titolo, per gli investimenti eventualmente già realizzati;
- impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

3. Gli elaborati tecnici da allegare alle istanze di cui al comma 2. sono redatti e firmati da professionista abilitato.

4. Il riconoscimento delle tartufate ovvero coltivate è rilasciato, dalla Provincia, a seguito del parere favorevole della competente Commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8 della legge regionale.

5. La Provincia effettua l'istruttoria dell'istanza procedendo alla verifica della documentazione presentata e alla rispondenza della stessa alla normativa vigente.

6. Entro 60 giorni dalla richiesta la Provincia comunica al richiedente la decisione sull'istanza. In caso di approvazione, la Provincia autorizza l'inizio dei lavori da ultimare in un periodo massimo di 24 mesi. Su istanza dell'interessato, la Provincia entro trenta giorni dal termine dei lavori, verificata la rispondenza degli stessi al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni imposte, rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufata.

7. La validità del riconoscimento delle tartufate è di cinque anni ed è rinnovabile, a cura della stessa Provincia, previo parere della Commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8 della legge regionale. Le Province effettuano controlli almeno biennali sulla buona conduzione delle tartufate, controllate e coltivate, ed hanno facoltà di revocare il riconoscimento delle stesse se vengono a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito, ovvero se non sono rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi degli articoli 3 e 4. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle di delimitazione delle tartufate, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

8. Le Province, sulla base dei riconoscimenti effettuati, provvedono ad istituire gli albi provinciali delle tartufate controllate e coltivate riconosciute, conformemente alle indicazioni dell'art. 13 della legge regionale.

9. Le Province, di norma ogni tre anni, possono stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione complessivo per la realizzazione delle tartufate controllate e coltivate ed il limite di autorizzazioni concedibili.

10. Possono presentare istanza per il riconoscimento di tartufate controllate ovvero coltivate anche i consorzi volontari per la difesa del tartufo di cui all'articolo 4 della legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752 ed all'articolo 3, commi 7. e 8., della legge regionale.

11. In sede di verifica dei lavori effettuati dal richiedente per il riconoscimento, la Provincia può avvalersi della collaborazione tecnica dei competenti Settori Tecnico- Amministrativi Provinciali delle Foreste e dell'Agricoltura della Giunta Regionale.

Art. 3

Prescrizioni tecniche per il riconoscimento delle tartufate controllate

1. Il riconoscimento delle tartufate controllate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.

2. All'interno del piano colturale per il riconoscimento delle tartufate controllate possono essere previste due tipologie di interventi:

a) gli interventi cosiddetti "di miglioramento", che comprendono anche la manutenzione degli impianti esistenti;

b) "l'incremento arboreo" della tartufata naturale con altre piante tartufigene.

3. Sono considerati "miglioramenti" le seguenti operazioni colturali:

a) decespugliamento;

b) diradamento selettivo delle piante arboree, ad esempio in presenza di vegetazione troppo fitta, da eseguirsi almeno ogni tre anni;

c) trasformazione in alto fusto del bosco, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbrionti (con progetto di conversione obbligatorio, da allegare al piano colturale);

d) eliminazione della vegetazione infestante;

e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie (se eccessivi);

f) drenaggio e governo delle acque superficiali;

g) irrigazioni di soccorso nei pressi delle piante (solo per quelle novelle);

h) sarchiatura annuale superficiale del terreno (da escludere nei pressi delle piante e nei terreni acclivi);

i) potatura delle piante simbrionti;

j) pacciamatura, con prodotti naturali, parziale o totale sulle superfici coltivate, da eseguirsi durante il periodo estivo (solo per le superfici interessate da nuove piante);

k) messa in opera terreni declivi di graticciate trasversali o muretti a secco nei pressi delle piante per evitare erosioni superficiali del terreno.

4. Gli interventi di miglioramento sono eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano colturale ovvero come prescritti dagli organi istruttori.

5. L'incremento arboreo della tartufata naturale, al fine del suo riconoscimento come tartufata controllata, deve essere effettuato mediante la messa a dimora di un congruo numero di idonee piante tartufigene. L'inserimento di nuove piante non deve

danneggiare in alcun modo la tartufata naturale già presente. La specie della pianta simbrionte e la specie di tartufo micorrizzato sono scelte prioritariamente in funzione di quelle già presenti nella stessa area tartufigena.

6. Il numero di piante da porre a dimora è determinato in relazione alla natura del terreno, alle sue potenzialità produttive e al tipo di vegetazione boschiva presente. La determinazione del numero di piante per l'incremento della tartufata è effettuata dal

richiedente all'interno del piano colturale di cui all'articolo 2, comma 2., fatte salve

eventuali modifiche e prescrizioni imposte in sede di istruttoria dai competenti uffici provinciali.

Art. 4

Prescrizioni tecniche per la costituzione di nuove tartufate

1. La costituzione di tartufate coltivate, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale, avviene attraverso realizzazione di nuovi impianti arborei con l'utilizzo esclusivo di idonee piante tartufigene preventivamente micorrizzate.
2. Le tartufate coltivate sono impiantate solo in terreni collinari o montani a vocazione boschiva o comunque idonei all'arboricoltura, fatte salve le diverse specificità ambientali e le diverse esigenze delle specie tartufigole.
3. Il riconoscimento delle tartufate coltivate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.
4. La relazione tecnica, allegata al piano colturale ed all'istanza di cui all'articolo 2, comma 2, deve riportare:
 - l) la descrizione dell'ambiente, intendendo per esso informazioni puntuali sulla localizzazione del nuovo impianto (quali fondovalle, pendice acclive, pianeggiante, ecc.), sul clima, sulla vegetazione circostante, sull'eventuale presenza nei siti circostanti di tartufi (di cui va indicata la specie di appartenenza), sulla presumibile profondità della falda, sul substrato geologico;
 - m) la descrizione del terreno oggetto di impianto specificandone: caratteristiche fisico-chimiche del suolo, profondità dello strato arato, pietrosità, giacitura, altitudine, sistemazione agronomica, destinazione agricola attuale;
 - n) la specie di tartufo che si intende coltivare, la specie botanica delle piante simbionti che si intende utilizzare, il numero di piante (con indicazione delle diverse combinazioni micorriziche se le specie simbionti sono più di una), il sesso d'impianto, l'indicazione del vivaio di provenienza. E' fondamentale che la scelta delle specie, quella tartufigola e quella della pianta simbionte, sia determinata sulla base delle caratteristiche pedo-climatiche del sito prescelto, così come descritte e riportate nella relazione tecnica. Tale indicazione, costituirà elemento basilare, in sede di istruttoria, per il riconoscimento della tartufata.
5. Il piano colturale per le tartufate coltivate contiene in dettaglio anche le tecniche colturali che saranno adottate per l'impianto e la conduzione della tartufata stessa. Il piano colturale indica gli interventi agronomici e le cure colturali ed è redatto riportando le singole operazioni con la seguente ripartizione:
 - a) preparazione del terreno, tra cui: decespugliamento, recinzione, aratura, opere di drenaggio, sistemazione terreno, lavori superficiali complementari, apertura delle buche, concimazione pre-impianto, squadratura, ecc.;
 - b) piantagione;
 - c) lavori post-trapianto, tra cui: lavorazioni terreno, potatura, irrigazioni, pacciamatura, concimazioni, risarcimento fallanze, ecc.;
 - d) cure colturali anni successivi, tra cui: lavorazioni del terreno, scerbature, potature, irrigazioni, pacciamatura, concimazioni, risarcimento fallanze, diradamenti, raccolta, ecc..
6. La Provincia, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto della tartufata coltivata, effettua il collaudo per accertare che esso sia conforme all'istanza

presentata e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite. Il collaudatore può richiedere allo scopo l'esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione. Se dall'esito del collaudo risulta che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, può diventarlo con idonee modifiche, l'ufficio provinciale competente assegna un termine per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.

Art. 5

Piante tartufigene

1. Le piante tartufigene da mettere a dimora per l'incremento della tartufiga naturale (tartufiga controllata) e per la costituzione di nuova tartufiga (tartufiga coltivata) sono garantite a mezzo di certificazione rilasciata dalla ditta vivaistica fornitrice, che attesta in particolare l'idonea ed avvenuta micorrizzazione, la specie della pianta simbionte e la specie di tartufo utilizzata.

2. La Provincia può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'avvenuto riconoscimento della tartufiga, controlli a campione sulle piante poste a dimora per verificarne lo stato di micorrizzazione, servendosi degli organismi di certificazione individuati all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 o di altri soggetti all'uopo titolari a norma di legge. L'attività di controllo sulle piante tartufigene può essere disposta anche in sede istruttoria e di verifica, in caso di dubbio o contestazione.

3. I vivaisti forestali regionali e l'azienda agricola sperimentale regionale Improsta di Eboli possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee alla realizzazione delle tartufige controllate e coltivate, secondo gli indirizzi tecnico-produttivi impartiti dai competenti uffici regionali e sulla base del fabbisogno espresso in tal senso dalle singole Province o dalle Comunità Montane. Resta inteso che anche tali produzioni vivaistiche sono assoggettate ai controlli di cui all'articolo 2 della legge n. 752/1985.

Art. 6

Tabellazione delle tartufige controllate e coltivate riconosciute

1. I possessori e i conduttori delle tartufige controllate ovvero coltivate regolarmente riconosciute, a norma dell'articolo 3, comma 6., della legge regionale, possono esporre tabelle, non soggette a tasse di registro, che delimitano le tartufige stesse, al fine di esercitare il diritto di raccolta di cui all'articolo 3, comma 5.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752/1985, le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere viste da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: " Raccolta di tartufi riservata ".

3. Se le tartufige appartengono a consorzi volontari per la difesa del tartufo, le tabelle sono poste ai limiti del comprensorio consorziale.

Art. 7

Ambiti di raccolta dei tartufi

1. In sede di prima applicazione della legge regionale le zone geografiche di raccolta

dei tartufi, di cui all'allegata carta della Campania, sono coincidenti con i limiti amministrativi delle seguenti Comunità Montane della Campania: Monte Santa Croce, Matese, Monte Maggiore, Terno, Alto Tamaro, Fortore, Taburno, Partenio, Vallo di Lauro e Baisanese, Terminio-Cervialto, Serinese-Solofrana, Alta Irpinia, Montedonico-Tribucco, Monti Picentini, Alto e Medio Sele, Alburni, Tanagro, Vallo di Diano, Calore Salernitano, Gelbison-Cervati. Ai Comuni ricadenti in tali Comunità Montane sono aggiunti: i comuni di Sessa Aurunca, Celliole, Castelvolturno, Capua, Castelmorone, Caserta, Valle di Maddaloni in provincia di Caserta, i comuni di Arpaise, Apollosa, Ceppaloni e S. Leucio del Sannio in provincia di Benevento, il comune di Pontecagnano in provincia di Salerno.

2. Le zone geografiche di raccolta dei tartufi possono essere modificate dalla Giunta regionale sulla base di indagini partecipate da realizzare sul territorio regionale, sentiti gli enti ed organismi di cui all'articolo 5 della legge regionale.

3. L'individuazione dei siti di raccolta dei tartufi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale ed il riconoscimento delle tartufate controllate di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale, sono effettuati all'interno degli ambiti geografici di cui al comma 1.

Art. 8

Calendario di raccolta

1. Il calendario di raccolta dei tartufi in Campania, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale, è il seguente:
 - a) *Tuber mesentericum* Vitt. (Tartufo nero di Bagnoli Irpino): dal 1° settembre al 15 aprile;
 - b) *Tuber magnatum* Pico (Tartufo bianco pregiato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;
 - c) *Tuber aestivum* Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1° maggio al 30 novembre;
 - d) *Tuber uncinatum* Chatin (Tartufo uncinato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;
 - e) *Tuber borchii* Vitt. o *T. albidum* Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1° gennaio al 30 aprile;
 - f) *Tuber melanosporum* Vitt. (Tartufo nero di Norcia): dal 15 novembre al 15 marzo;
 - g) *Tuber macrosporum* Vitt. (Tartufo nero liscio): dal 1° settembre al 31 dicembre;
 - h) *Tuber brumale* Vitt. (Tartufo nero d'inverno): dal 1° gennaio al 15 marzo;
 - i) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry (Tartufo moscato): dal 1° novembre al 15 marzo.

Art. 9

Tesserino per l'autorizzazione alla raccolta e tassa di concessione regionale

1. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, conseguibile a seguito di superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale e del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge.
2. Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi in Campania è rilasciato dalla Provincia nel cui territorio ricade il comune di residenza anagrafica del

richiedente ed è conforme al modello tipo allegato al presente regolamento. Il numero d'ordine del tesserino è composto dal numero riferito alla Provincia che lo rilascia (1=Avellino, 2=Benevento, 3=Caserta, 4=Napoli, 5=Salerno), seguito, dopo la sbarra, da un numero progressivo.

3. Per sostenere l'esame di idoneità gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l'indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti della Provincia competente. A seguito di superamento dell'esame di idoneità, per ottenere il rilascio del tesserino, l'interessato farà pervenire agli stessi uffici: n. 2 foto recenti formato tessera, la fotocopia di valido documento di identità, una marca da bollo e la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 17 della legge regionale.

4. Il pagamento della tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino va effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181, intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli", indicando nella causale: "Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi - articolo 17 legge regionale n. 13/2006 - Cod. n. 1147".

5. In materia di obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale e degli effetti del suo mancato pagamento, si applicano gli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 e l'articolo 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni e di responsabilità del pubblico ufficiale che emette l'atto soggetto a tassa di concessione regionale.

6. Se gli organi preposti alla vigilanza, di cui all'articolo 15 della legge regionale, accertano il mancato pagamento della tassa di concessione regionale, lo riportano nel verbale di contestazione. Copia dei verbali di contestazione sono trasmessi, a cura delle competenti Province, alla Regione Campania - Settore Finanze e Tributi 80143 Napoli, Centro direzionale Isola C5 - per l'istruttoria e la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3/84 e dell'articolo 9 del D.P.R. n. 641/72, come sostituito dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 473/1997.

7. L'importo della tassa di concessione per il rilascio è fissato, ai sensi della legge regionale n. 44/93 - tariffa n. 27, in euro 185,92.

8. Il tesserino è validato annualmente, a partire dall'anno solare successivo al rilascio, dalla Provincia che ha rilasciato il tesserino. La richiesta di validazione è accompagnata dalla ricevuta di versamento alla tesoreria regionale della tassa di concessione regionale annuale, che deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce.

9. Il pagamento della tassa di concessione regionale per la validazione annuale del tesserino va effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181 intestato a: "Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli", indicando nella causale "Validazione annuale tesserino per la raccolta dei tartufi - articolo 17 legge regionale n. 13/2006 - Cod. n. 1148".

10. L'importo per la validazione annuale del tesserino è fissato, ai sensi della legge regionale n. 44/93 - tariffa n. 27, in euro 92,96.

11. La mancata validazione annuale del tesserino determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.

12. La Provincia, nel validare il tesserino, prima della riconsegna al titolare, vi annota le violazioni alle norme in vigore accertate con provvedimento definitivo.

13. I soggetti in possesso di autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra Regione o Provincia possono chiedere alla Provincia campana di residenza anagrafica il rilascio di nuovo tesserino, senza ulteriore esame di idoneità, consegnando il

Art. 11

1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali di raccoglitori di tartufi, di cui all'articolo 10 della legge regionale, al fine di conseguire gli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni presenti in Campania. Le Associazioni di raccoglitori sono costituite con atto pubblico e non hanno scopo di lucro.
2. Possono far parte delle associazioni di cui al comma 1.:
- a) i cercatori in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta dei tartufi,
 - b) i raccoglitori su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti,
 - c) i soggetti conduttori di tartufate riconosciute.
- Almeno il 50 per cento dei soci, per ogni singola associazione, deve risultare residente nelle aree geografiche di cui all'articolo 5 della legge regionale.
3. Le Associazioni locali di raccoglitori sono soggetti abilitati all'attuazione delle iniziative finanziate dalla Giunta Regionale e da altri Enti pubblici per la promozione e la tutela del tartufo ed in generale per la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza stessa delle tartufate.
4. Il riconoscimento delle Associazioni locali di raccoglitori di tartufi avviene con provvedimento amministrativo regionale a cura del dirigente competente.
5. Per ottenere il riconoscimento regionale le Associazioni locali di raccoglitori di tartufi presentano istanza, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione, all'Assessorato regionale per l'agricoltura e le attività produttive – AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste, Caccia e Pesca. Alla domanda sono allegati:
- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) indicazione nominativa delle persone preposte alle cariche sociali ed indicazione della consistenza associativa all'atto della domanda;
 - c) relazione sull'attività eventualmente già svolta e su quella che l'associazione intende svolgere con riferimento anche ai territori interessati;
 - d) ogni altra documentazione utile a dimostrare gli obiettivi dell'Associazione.
6. La Regione, in sede istruttoria, valuta l'opportunità del riconoscimento in relazione allo scopo ed alle caratteristiche complessive dell'Associazione, tenuto conto del campo di attività nel quale essa opera e con particolare riferimento allo scopo ed ai requisiti di cui al presente articolo.
7. Le Province, le Comunità Montane e i Comuni, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi di manutenzione e forme di tutela delle tartufate naturali e di quelle riconosciute, anche avvalendosi, mediante convenzione, delle Associazioni locali dei raccoglitori.

Art. 10

Associazioni locali dei raccoglitori

14. La Provincia provvede ad informare l'Amministratore che ha rilasciato il tesserino originario. Le Province, ogni sei mesi, trasmettono copia del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori autorizzati alla Regione Campania – Assessorato all'agricoltura e attività produttive – Settore Foreste, Caccia e Pesca.

1. Le iniziative previste dall'articolo 11 della legge regionale possono essere promosse e realizzate direttamente dalle strutture regionali preposte ovvero a cura di altri soggetti pubblici (Province, Comunità Montane, istituzioni scientifiche competenti, Parchi e Comuni - comprese le Pro-loco su delega delle rispettive Amministrazioni comunali) e privati (associazioni dei raccoglitori di cui all'articolo 10 e consorzi volontari per la difesa del tartufo) con il contributo della Giunta Regionale.
2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1., consistenti in contributi in conto capitale, i soggetti interessati possono presentare istanza, corredata da progetto esecutivo delle attività proposte, alla Giunta Regionale - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario, Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (Se.S.I.R.C.A.) - Napoli, Centro direzionale Isola A6.
3. Compatibilmente con le risorse regionali disponibili sul bilancio regionale, la Giunta Regionale annualmente, con propria deliberazione, detta gli indirizzi per la concessione di contributi tenendo conto prioritariamente dei seguenti elementi: validità del progetto e sua capacità di sviluppare trasferimento tecnologico agli operatori della filiera, ricaduta sul territorio oggetto di intervento anche in termini occupazionali, promozione commerciale del tartufo nero di Bagnoli Irpino (tartufo tipico campano), valorizzazione della produzione tartufigola campana.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale di cui al comma 3., il Se.S.I.R.C.A., con propri decreti dirigenziali, emana il bando, determina l'ammontare dei relativi contributi regionali e nomina una commissione di valutazione. Detta commissione è composta da n. 2 dirigenti e funzionari tecnici del Settore, e un funzionario tecnico appartenente al Settore Foreste, Caccia e Pesca. La commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale.
5. Il Se.S.I.R.C.A. approva la proposta di graduatoria formulata dalla commissione di cui al comma 4. ed assolve alle funzioni amministrative di istruttoria, assegnazione, accertamento, erogazione delle somme spettanti ai beneficiari e a quelle di controllo.
6. L'ammontare del contributo per gli enti pubblici, comprese le strutture di ricerca, è stabilito nell'80 per cento della spesa ammessa del progetto approvato, mentre per i soggetti privati tale limite è fissato nel 50 per cento della spesa assentita. In ogni caso si terrà conto della normativa comunitaria ed in particolare del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15.12.06 sugli aiuti di importanza minore ("*de minimis*").
7. I soggetti privati che presentano un progetto ai sensi della legge regionale producono, contestualmente all'istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il possesso e la disponibilità delle risorse economiche necessarie a coprire la quota del costo dell'intervento a proprio carico.
8. Il contributo è liquidato dopo l'accertamento tecnico-amministrativo di regolare esecuzione delle attività previste nel progetto approvato, attraverso presentazione del rendiconto finanziario finale e di una dettagliata relazione tecnica sugli interventi svolti.
9. Il beneficiario può chiedere anticipazioni sul contributo concesso con le seguenti modalità:
 - a) il 30 per cento all'atto dell'approvazione del progetto, previa esplicita richiesta scritta nonché, per i soggetti giuridici privati, presentazione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla cifra da corrispondere aumentata del 10 per cento;
 - b) un ulteriore 40 per cento nel corso dell'attuazione del progetto, previa

presentazione di relazione concernente gli interventi già realizzati e quelli in corso nonché documentazione contabile necessaria a comprovare l'avvenuta spesa di un importo pari almeno all'anticipazione già ricevuta. Per i soggetti giuridici privati è richiesta la presentazione di ulteriore garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla cifra da corrispondere aumentata del 10 per cento.


10. Al Se.S.I.R.C.A. è attribuito anche il compito di definire il sistema di tracciabilità e certificazione del tartufo ai fini della messa a punto di forme di tutela giuridica del prodotto campano.

Art. 12

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Ambiti geografici ed amministrativi di raccolta dei tartufi (art. 7)



FAC SIMILE DI TESSERINO: BIANCO

Allegato B

FAC SIMILE DI TESSERINO: VOLTA



REGIONE CAMPANIA
 Prot. 2007.0018657 del 09 01 2007 ore 07.43
 Mkt: CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE
 DELLA REGIONE CAMPANIA
 Fascicolo : ZUUB.XLW/1.12
 Foreste e caccia

Loredana Cici
Loredana Cici

In relazione allo schema regolamentare in oggetto, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento nel testo allegato, che recepisce tutte le modifiche proposte dal Settore legislativo dell'AGC Gabinetto e contiene alcune ulteriori modifiche volte esclusivamente a renderlo conforme alle regole di redazione dei testi normativi.

Oggetto: Schema di regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, recante *Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni.*

Prot. 378 /UDCP/GAB/UL

p. c. A.G.C. Gabinetto

A.G.C. Sviluppo attività settore primario

Napoli, 27 dicembre 2006

Regione Campania
Sp. Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

